



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RUSCHENA | SILVANA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAIORCA | ROBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BUZZI | GERMANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 724/12 depositato il 11/06/2012
- avverso la sentenza n. 92/6/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO DOTT. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TU010802625-2010 IRPEF-ADD.REG. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TU010802625-2010 IRPEF-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010802619/10 IRPEF-ADD.REG. 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010802619/10 IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 724/12

UDIENZA DEL

19/11/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

94/38/13

PRONUNCIATA IL:

18/11/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/6/13

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rosana Salamone)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il contribuente signor () **l'appellante così conclude chiedendo:**
"IN VIA PRINCIPALE Annullare la Sentenza impugnata e conseguentemente **annullare** gli avvisi di accertamento impugnati;
IN VIA SUBORDINATA Riformare La sentenza impugnata e **Ricalcolare** il maggiore imponibile, le maggiori imposte e sanzioni
 alla luce delle considerazioni su esposte e **condannare** l'Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio ex
 art. 15 DL 546/92 come da allegata nota spese."

Fa l'stanza di pubblica udienza.

L'agenzia delle entrate - direzione provinciale di NOVARA appellante in via incidentale chiede a codesta onorevole
 Commissione Tributaria Regionale:

1) il rigetto dell'appello principale; 2) in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello incidentale, 3) la
 condanna dell'appellante principale alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La discussione avviene alla presenza delle Parti.

Trattasi degli appelli proposti nell'interesse delle Parti avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Novara n.
 92/06711 del 17-10-2011 e depositata in data 19-12-2011 che, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti presentati dal
 Contribuente per impugnare gli avvisi di accertamento n° T7U010802619/2010 reddito e 8.872,92 e n°
 T7U010802625/2010 redditi € 82.685,49 emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di NOVARA ai fini IRPEF per
 gli anni 2005 e 2006 ai sensi dell'art. 38, comma 4, 5 e 6 d.P.r. 600/73, ha ridotto il reddito accertato degli importi
 corrispondenti agli incrementi patrimoniali e della "no tax area" per il 2005 e respinto nel resto; compensate le spese.
 Nel prospetto di sintesi che segue vengono riportati i dati riepilogativi delle dichiarazioni dei redditi IRPEF del Contribuente
 estrapolati dagli avvisi di accertamento per cui è causa:

DESCRIZIONE	2005	2006
REDDITI FABBRICATI	2.240	301
REDDITI IMPRESA	5.845	-51.754
REDDITI PARTECIPAZIONE		-667
TOTALE REDDITI	7.418	301
REDDITO COMPLESSIVO	7.418	301
DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	815	301
ONERI DEDUCIBILI	11.200	2.366
DEDUZIONE PER LA PROGRESSIONE, DELL'IMPOSIZIONE - ART. 11 TUIR	4.500	3.000
DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA - ART. 12 TUIR	4.350	
IMPOSTA LORDA DICHIARATA	0	0
REDDITO SINTETICO (2005: AL NETTO CASA DI € 100.000 E DEDUZIONI ARTT. 11 E 12 TUIR)	2.453	82.685
REDDITO IMPONIBILE DEL CONIUGE SIGNORA ANNA RIBONI	3.741	8.071

L'ufficio accertatore, tenuto conto della documentazione presentata e dei dati reperiti al sistema dell'anagrafe tributaria, ha
 proceduto ad elaborare il prospetto di determinazione del reddito. Gli elementi e le circostanze di fatto che legittimerebbero il
 reddito sintetico sono:

- 1 Autoveicolo intestato alla ditta individuale e quindi considerato imputabile al 50% perché ad uso promiscuo - annualità 2005 e 2006;
- 2 Residenza principale in di piena proprietà per il periodo di 12 mesi, con una quota spese del 70%, con relativa pertinenza - annualità 2005 e 2006;
- 3 Residenza secondaria in di piena proprietà per il periodo di 202 giorni, con una quota spettante del 100%, con relativa pertinenza - annualità 2005;
- 4 Imbarcazione a motore immatricolata col n. nel 2002, quota di possesso del 100% per il periodo di 12 mesi - annualità 2005 e 2006;
- 5 Incremento patrimoniale per il periodo 2005/2009 € 90.000,00, dovuto ad acquisto di fabbricato con atto registrato presso l'Ufficio di per il valore di € 250.000,00 con contrazione alla stessa data di mutuo per il valore di € 160.000,00.
 - con atto del 22/07/2005, registrato presso l'Ufficio di Arona, la parte è risultata dante causa nella vendita di un fabbricato per € 210.000,00, somma utilizzata per l'estinzione del mutuo di € 110.000,00 contratto per l'acquisto dello stesso fabbricato;
 - in base alla vendita precedentemente indicata, il contribuente ha ottenuto una disponibilità di spesa di € 100.000,00, che vengono presi in considerazione della determinazione del reddito per l'anno 2005.

DECISIONE

La Commissione ritiene ricorso del Contribuente e non meritevole di accoglimento l'appello dell'Ufficio e per l'effetto, in
 parziale riforma della sentenza impugnata, annulla gli avvisi di accertamento oggetto della presente pretesa tributaria.
 Compensa le spese anche del presente grado di giudizio considerata la particolare difficoltà della materia trattata.

In ordine al merito al reddito presunto che il Contribuente avrebbe dovuto conseguire per sostenere e/o giustificare le spese
 per l'uso e mantenimento di beni posseduti e altri oneri nei periodi d'imposta e per accumulo di risorse finanziarie per
 incrementi patrimoniali futuri che l'Ufficio considera, il Collegio osserva:

1 Autoveicolo intestato alla ditta individuale: i costi di gestione dell'autovettura sono stati sostenuti con risorse
 finanziarie aziendali, contabilizzati dalla ditta individuale e con un limite di deducibilità ai fini tributari quale bene ad utilità
 promiscua. Non è quindi rilevante ai fini del redditometro il possesso del bene da parte del Contribuente in quanto è lecito
 ritenere che, come persona privata, non ha sostenuto in proprio alcun onere per il suo utilizzo. La sentenza va riformata.

2 Residenza principale in al cui mantenimento contribuisce il reddito prodotto dalla convivente signora
 La sentenza sul punto va riformata.

3 Residenza secondaria in : residenza della moglie divorziata che ne ha sostenuto le spese di gestione. La sentenza
 sul punto va riformata.

4 Imbarcazione a motore: il natante è condotto con contratto di locazione finanziaria della Leasing a favore della
 ditta individuale che ne sostiene tutte le spese, come per il caso dell'autovettura di cui sopra.
 La sentenza sul punto va riformata.

5 Incremento patrimoniale per il periodo 2005/2009: il Collegio ritiene di doversi confermare l'operato dei primi giudici
 che, analizzata la documentazione versata in atti, hanno ritenuto potersi giustificare gli incrementi patrimoniali contestati
 dall'Ufficio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del Contribuente, respinge l'appello incidentale dell'Ufficio.
 Spese compensate.

Torino, il 19 novembre 2012

IL RELATORE

PRESIDENTE